

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MILIO, COSSIGA, PASTORE, SALVATO, MUNDI, GAWRONSKI, MARTELLI, PORCARI, MUNGARI, RIGO, MAGLIOCCHETTI, DI BENEDETTO, SEMENZATO, CORTIANA, MONTELEONE, MAZZUCA POGGIOLINI, CASTELLANI Carla, CONTESTABILE, MELONI, GRECO, MINARDO, MAGGI, CARUSO Antonino, DE CORATO, MANTICA, VERALDI, MANFREDI, MICELE, CORTELLONI, COLLINO, BETTAMIO, DONDEYNAZ, BONATESTA, BERTONI, DE ANNA e MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MAGGIO 1998

Delega al Governo in materia di trasmissione audiovisiva per via telematica (*Internet*) delle sedute parlamentari, dei consigli regionali, provinciali e comunali e di pubblicità degli atti amministrativi

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento affronta un tema basilare della democrazia e cioè la possibilità per ogni cittadino di accedere ad ogni momento della vita delle istituzioni e a tutte le informazioni che riguardano le attività dell'amministrazione dello Stato.

La pubblicità delle attività degli organi dello Stato e degli enti pubblici territoriali è infatti elemento costitutivo della democrazia, perchè solo attraverso la conoscenza dei processi decisionali i cittadini possono esercitare in maniera consapevole ed effettiva i poteri politici a loro attribuiti dalla Costituzione.

Allo stesso modo la pubblicazione degli atti, delle decisioni e dei provvedimenti delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche deve consentire un accesso, almeno teoricamente, illimitato alle informazioni necessarie per comprendere, valutare e giudicare la condotta di quanti sono titolari o depositari di un interesse pubblico.

Ma il dettato costituzionale che dispone la pubblicità dei lavori parlamentari e le leggi che prevedono la pubblicità delle sedute e degli atti degli organi dello Stato e degli enti pubblici territoriali, sono oggi nei fatti disapplicati o affidati prevalentemente alla mediazione e al filtro dei mezzi di comunicazione di massa.

La pubblicità delle sedute e degli atti prevista dalla Costituzione e dalle leggi dovrebbe infatti offrire al cittadino la possibilità di seguire in ogni momento, senza limitazioni o mediazioni, le riunioni degli organi elettivi e giurisdizionali nonchè di ottenere - salvo disposizione contraria - copia di qualsiasi atto o documento della pubblica amministrazione.

Nella società dell'informazione il dovere di pubblicità non può essere garantito solo

attraverso l'accesso «fisico» di un numero necessariamente limitato di cittadini nelle sedi di assemblee e di udienze ma deve comportare la trasmissione audiovisiva delle sedute attraverso i più moderni mezzi di comunicazione di massa.

Questo diritto di accesso diretto e senza mediazioni alle informazioni istituzionali è oggi negato ai cittadini, salvo poche eccezioni tra cui il servizio più che ventennale assicurato da «Radio Radicale».

Le tecnologie informatiche e telematiche, in particolare i servizi distribuiti attraverso la rete *Internet*, consentono oggi di mettere a disposizione del cittadino un numero potenzialmente infinito di canali informativi per la trasmissione audiovisiva - diretta o differita - delle sedute degli organi dello Stato e degli enti territoriali, oltrechè di documenti e immagini.

Queste stesse tecnologie consentono l'archiviazione di una quantità pressochè illimitata di informazioni audiovisive e testuali e la possibilità di accedervi direttamente ed in tempo reale da qualsiasi parte del territorio.

Con le tecnologie telematiche il cittadino utente cessa di essere un semplice soggetto passivo di informazioni determinate da altri nella quantità e modalità, ma può interagire con le istituzioni sia scegliendo le informazioni che manifestando direttamente le proprie opinioni.

Il disegno di legge prevede, nell'articolo 1, che tutte le sedute pubbliche della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, provinciali e comunali (limitatamente ai comuni con almeno 5.000 abitanti), nonchè le riunioni pubbliche delle rispettive commissioni, siano trasmesse in modalità audiovisiva attraverso la rete telematica *Internet*.

L'articolo 2 costituisce una integrazione della disciplina già prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e prevede la pubblicazione in rete telematica degli atti delle amministrazioni, che, già oggi, sono tenuti a soddisfare la condizione di una completa trasparenza amministrativa.

Si prevede inoltre che le informazioni siano presentate non solo in forma grafica ma anche in modalità testuale per consentirne la fruizione anche da parte delle persone con ridotte capacità sensoriali.

Questa proposta di legge, lungi dal suggerire scenari «futuribili», si limita a mettere a disposizione della politica e delle amministrazioni pubbliche, strumenti a cui, nella vita civile ed economica, un numero sempre maggiore di cittadini dovrà ricorrere per far fronte ai propri impegni: ne verrebbe promosso, dunque, non solo l'uso di *media*, che, sino a pochissimi anni fa, sembra-

vano appannaggio di ristrettissime élites tecnologizzate ma la stessa immagine delle istituzioni ed amministrazioni pubbliche: anche per questo, la affidiamo alla vostra attenzione per un esame tempestivo ed attento.

Si può infine osservare che attraverso questa proposta si vuole anche dare un forte incentivo all'uso della rete telematica *Internet* e delle relative tecnologie da parte di un numero significativo di cittadini italiani e da parte degli organi e delle amministrazioni dello Stato, restringendo così il divario che ci separa dai Paesi più industrializzati. La capacità del nostro Paese di competere nel mercato internazionale si misurerà infatti in larga misura sulla base della più diffusa adozione delle procedure informatiche e telematiche nei processi decisionali, formativi e produttivi.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge:

*a)* le sedute pubbliche della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, dei consigli comunali, nonchè le riunioni pubbliche delle rispettive commissioni, sono trasmesse nella rete telematica *Internet*, in modalità audiovisiva;

*b)* i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti pubblicano nella rete telematica *Internet*, in forma integrale, i verbali delle riunioni pubbliche dei relativi consigli, non oltre il terzo giorno successivo allo svolgimento delle sedute;

*c)* sono pubblicati in rete tutti gli atti ed i documenti relativi all'attività degli organi di cui alle lettere *a)* e *b)*;

2. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle amministrazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1.

### Art. 2.

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 1, della legge della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono pubblicati nella rete telematica *Internet*, nei limiti previsti nella suddetta legge e secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, le istruzioni, le circolari, i dati di bilancio analitici e sintetici e, in genere, gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli

enti pubblici, ed i concessionari di pubblici servizi.

2. I servizi telematici devono essere fruibili anche in forma testuale per le persone con ridotte capacità sensoriali e motorie.

3. Gli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono a carico delle amministrazioni competenti.

#### Art. 3.

1. Il Governo, con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i sistemi e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 2, e stabilisce altresì il criterio di ripartizione degli oneri di cui al comma 4 dell'articolo 1.

2. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni.

#### Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in lire 250 miliardi per il 1999 e lire 250 miliardi per il 2000, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.





